

Civile Ord. Sez. 3 Num. 29055 Anno 2025

Presidente: DE STEFANO FRANCO

Relatore: TATANGELO AUGUSTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Data pubblicazione: 03/11/2025

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

dott. Franco DE STEFANO

Presidente

dott. Pasquale GIANNITI

Consigliere

dott. Cristiano VALLE

Consigliere

dott. Augusto TATANGELO

Consigliere relatore

dott. Antonella PELLECCIA

Consigliera

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 15951 del ruolo generale dell'anno 2024, proposto

da

SECAB Società Cooperativa (P.I.: 00154050306), in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*, Ennio Pittino

rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Nussi (C.F.: NSS MRA 61P24 L483F) e Cesare Mainardis (C.F.: MNR CSR 73L10 L483B)

-ricorrente-

nei confronti di

IL.MAS S.r.l. (P.I.: 02013740309), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Matteo Biasizzo

rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Calvetti (C.F.: CLV SRG 56M10 D999V)

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 573/2023, pubblicata in data 27 dicembre 2023;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 ottobre 2025 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

IL.MAS S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti dell'impresa sua fornitrice dell'energia elettrica SECAB Soc. coop. per ottenere il rimborso dell'importo di € 20.597,96, che questa le aveva

Oggetto:

**RIPETIZIONE INDEBITO
ADDIZIONALE
PROVINCIALE ACCISA
ENERGIA ELETTRICA**

Ad. 16/10/2025 C.C.

R.G. n. 15951/2024

Rep. _____

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

addebitato a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.l. n. 511/1988. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Udine.

La Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre SECAB Soc. Coop., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso IL.MAS S.r.l..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 *bis*.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 c.p.c..

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «Nullità della sentenza per violazione delle norme di cui agli artt. 111 Cost. e 132, n. 4 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, numero 4) del c.p.c.».

Con il secondo motivo si denuncia «Violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 6 del D.L. n. 511/1988, conv. nella legge n. 11/1989, 2033 c.c., 2, 53, 56, comma 1 del d.lgs. n. 504/1995, 117, comma 1 Cost., 288, comma 3 del TFUE, nonché del principio fondamentale del diritto dell'Unione che sancisce l'efficacia diretta delle direttive (per come interpretato dalla 2 giurisprudenza della Corte di Giustizia UE) e del principio fondamentale del diritto dell'Unione di proporzionalità, ai sensi dell'art. 360, numero 3) del c.p.c.».

I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.

Il ricorso va rigettato.

Su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645

del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente – ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. – fare integrale richiamo per giustificare il rigetto del ricorso oggi esaminato, con opportuna correzione della motivazione della sentenza gravata, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

2. Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi gravi ed eccezionali che lo giustificano, per più sopra chiarito.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1-*quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del co. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 16 ottobre 2025.

Il Presidente

Franco DE STEFANO